

CONVENZIONE

**TRA IL POLITECNICO DI MILANO E LA PROVINCIA DI PIACENZA FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE**

TRA

Il Politecnico di Milano (di seguito denominato Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n.32 c.a.p. 20133 Milano, cod. fisc. 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Ferruccio Resta

E

la Provincia di Piacenza (in seguito indicata come Provincia), cod. fisc. 00233540335, con sede in Corso Garibaldi n. 50 a Piacenza, rappresentata da _____, in qualità di _____;

PREMESSO

- che la Provincia intende istituire con il Politecnico un rapporto di collaborazione continua al fine di:

A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche con l'istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente;

B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;

C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture del Politecnico mediante corsi del cui contenuto didattico il Politecnico sia garante;

- che il Politecnico, visto il D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti e tutte le Strutture del Politecnico di Milano, tra cui il Polo Territoriale di Piacenza.

ART.2

La Provincia metterà a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A) delle premesse della presente Convenzione, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari anche presso il Politecnico per approfondire temi specifici.

ART.3

La Provincia e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse della presente Convenzione.

ART.4

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i due Enti comunicheranno con apposita nota i propri Responsabili referenti dell'attuazione della Convenzione medesima. Il Politecnico individuerà tre Responsabili Scientifici e la Provincia di Piacenza un Referente interno. Ogni variazione dei Responsabili verrà parimenti comunicata tramite lettera.

ART.5

Per ogni iniziativa e/o attività della presente Convenzione, la Provincia e il Politecnico stipuleranno degli appositi contratti specifici che, fermo restando le disposizioni qui previste, regoleranno nel dettaglio il caso specifico.

ART.6

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo della Convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza della stessa, da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

ART.7

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'Ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della Struttura/Ente di provenienza.

ART.8

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART.9

Dalla presente Convenzione non conseguirà al Politecnico alcun onere finanziario, salvo quanto previsto all'art. 12. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

Ugualmente nessun onere finanziario deriverà alla Provincia da quanto stabilito nella presente Convenzione.

ART.10

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

ART.11

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 12

La presente Convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico titolare dell'autorizzazione Min. n. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.

ART.13

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della Convenzione medesima. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Provincia come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

ART. 14

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO

PROVINCIA

IL RETTORE

Prof. Ferruccio Resta
